



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 30 maggio 2018*

---

### **L'AGENDA DEI LAVORI**

1. PROCESSI LUMACA, IL TAR DENUNCIA: TROPPI AGGRAVI A CARICO DEL CREDITORE PER OTTENERE L'INDENNIZZO
2. "ABUSIVISMO PER NECESSITA": LOCAZIONE O DEMOLIZIONE? IL GOVERNO CONTESTA LE LINEE GUIDA DELLA REGIONE CAMPANIA
3. VENETO SOTTO ACCUSA PER L'OBBLIGO (SANZIONATO CON UNA MULTA) DI ESPORRE LA BANDIERA VENETA INSIEME A QUELLA ITALIANA ED EUROPEA

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 5 GIUGNO.

In allegato le relative sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

Roma, 30 maggio 2018



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 29 maggio 2018

## UDIENZA PUBBLICA 5 GIUGNO 2018

### 1. EQUA RIPARAZIONE: PROCEDIMENTO NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.

*Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Procedimento per ottenere il pagamento delle somme dall'Amministrazione debitrice - Obblighi di comunicazione del creditore - Esecuzione del pagamento entro sei mesi decorrenti dalla data in cui tali obblighi sono integralmente assolti - Preclusione per il creditore, in pendenza di tale termine, di agire in via esecutiva o di proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.*

**[R.O. 15/2017 (u.p. 5 giugno 2018); R.O. 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017, 34/2017, 35/2017, 36/2017, 37/2017 e 38/2017 (c.c. 6 giugno 2018)]**

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con sedici ordinanze di analogo tenore, solleva questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 4, 5, 7 e 11 dell'articolo 5-*sexies* della legge 24 marzo 2001 n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), come introdotto dall'articolo 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che inserisce, nel procedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, degli obblighi di comunicazione del creditore necessari per ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, ovvero per procedere, in assenza del pagamento, con l'esecuzione forzata o con la proposizione del giudizio di ottemperanza.

Il giudice rimettente ritiene, in primo luogo, che tale complesso di norme introduca un aggravio procedimentale, ingiustificatamente favorevole per l'Amministrazione debitrice, irragionevole e discriminatorio rispetto al procedimento applicato agli altri creditori di somme di denaro nei confronti della Pubblica amministrazione. Ad avviso del rimettente, la previsione di un termine di sei mesi (decorrenti dall'assolvimento degli obblighi dichiarativi del creditore) aggiuntivo rispetto al termine di 120 giorni, già contemplato dall'articolo 14 del decreto-legge n. 669 del 1996 per tutti i crediti vantati nei confronti di un'Amministrazione dello Stato, e preclusivo della proponibilità delle azioni a tutela del credito, sarebbe in conflitto con il principio di effettività del diritto di difesa, sancito dagli articoli 24, commi primo e secondo, e 113, comma secondo, della Costituzione. Sotto altro profilo, si denuncia anche il contrasto di tale complesso normativo con il principio del giusto processo, sancito nell'ordinamento europeo e nazionale, dagli articoli 111, commi primo e secondo, 113, comma secondo, e 117, primo comma, della Costituzione, per il tramite degli articoli 6 e 13 della CEDU e 47 della Carta dei diritti UE.



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

### Norme censurate

#### **L. 24 marzo 2001, n. 89**

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

-----  
Art. 5-sexies Modalità di pagamento

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.

(omissis)

4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.

5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.

(omissis)

7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.

(omissis)

11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.

(omissis)

---

## UDIENZA PUBBLICA 5 GIUGNO 2018

### **2. RIPARTO DI COMPETENZE IN RELAZIONE ALL'ADOZIONE DI MISURE ALTERNATIVE ALLE DEMOLIZIONI DI IMMOBILI ABUSIVI.**

*Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Linee guida per supportare gli enti locali per la regolamentazione ed attuazione di misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi; Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica - Ricorso del Governo.*

#### **(R. R. 56/2017)**

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli articoli 2, comma 2, e 4, comma 1, lett. e), della legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19 (Misure di semplificazione e linee guida ai Comuni in materia di governo del territorio) in quanto tali previsioni risulterebbero eccedenti la competenza legislativa regionale in violazione dell'articolo 117, commi secondo, lett. s), e terzo della Costituzione.

Il ricorrente contesta la previsione che attribuisce ai Comuni la facoltà, avvalendosi delle linee guida regionali, di adottare regolamenti o atti di indirizzo riguardanti l'alienazione e la locazione di immobili, acquisiti al patrimonio comunale a seguito dell'inottemperanza dell'ordine di demolizione, anche agli occupanti senza escludere il caso in cui questi siano gli autori dell'illecito e senza l'effettiva verifica delle circostanze che, solo in via eccezionale, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, consentono di non procedere alla demolizione dell'immobile abusivo. Per il ricorrente la norma regionale violerebbe, quindi, la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e sarebbe in evidente contrasto con i principi fondamentali statali nella materia del governo del territorio.

Analoghe censure vengono promosse nei confronti dell'articolo 4, comma 1, lett. e), della medesima legge regionale che consentendo, in assenza di pianificazione generale e attuativa, interventi di ampliamento per particolari tipologie di edifici violerebbe gli standard minimi di tutela dettati dalla legislazione statale.

### **Norme impugnate**

**L.R. 22 giugno 2017, n. 19**

**Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio.**

-----  
Art. 2 Linee guida per le misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi.

In vigore dal 22 giugno 2017

(omissis)

2. Ferma restando l'autonoma valutazione dei Consigli comunali sull'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto alla procedura di demolizione dei beni acquisiti al patrimonio comunale, i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono avvalersi delle linee guida di cui al presente articolo per approvare, in conformità e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, atti regolamentari e d'indirizzo riguardanti:

- a) i parametri e criteri generali di valutazione del prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione;
- b) i criteri per la valutazione del non contrasto dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico;
- c) la regolamentazione della locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione, anche con preferenza per gli occupanti per necessità al fine di garantire un alloggio adeguato alla composizione del relativo nucleo familiare;
- d) i criteri di determinazione del canone di locazione e del prezzo di alienazione ad onerosità differenziata fra le superfici adeguate alla composizione del nucleo familiare e quelle in eventuale eccedenza;
- e) i criteri di determinazione del possesso del requisito soggettivo di occupante per necessità, anche per quanto riferito alla data di occupazione dell'alloggio;
- f) i criteri di determinazione del limite di adeguatezza dell'alloggio alla composizione del nucleo familiare;
- g) le modalità di accertamento degli elementi di cui alle lettere e), f) e del possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, comma 1, lettere a), b), e), f) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno);
- h) le modalità di comunicazione delle delibere consiliari approvate ai sensi del dell'articolo 31, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 all'autorità giudiziaria che abbia ordinato, per gli stessi immobili, la demolizione ai sensi dell'articolo 31, comma 9 del D.P.R. n. 380/2001.

(omissis)

-----  
Art. 4 Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 - Norme sul governo del territorio.

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, è così modificata:

(omissis)

e) dopo il comma 4-bis dell'articolo 44 è aggiunto il seguente:

"4-ter. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico comunale, nelle more dell'approvazione del Piano urbanistico comunale, per edifici regolarmente assentiti, adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali, sono consentiti ampliamenti che determinano un rapporto di copertura complessivo fino ad un massimo del 60 per cento.";

(omissis)

---



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

## UDIENZA PUBBLICA 5 GIUGNO 2018

### **3. BANDIERA DELLA REGIONE VENETO. OBBLIGO DI ESPOSIZIONE NELLA REGIONE ALL'ESTERNO DI EDIFICI SEDI DI UFFICI STATALI.**

*Regioni - Simboli ufficiali - Norme della Regione Veneto - Uso della bandiera della Regione - Obbligo di esposizione, tra l'altro, all'esterno di edifici sedi di prefetture, degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, di enti e organismi pubblici statali o nazionali, su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi, nonché tutte le volte in cui siano esposte la bandiera nazionale e quella europea - Sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inadempimento.*

#### **(R. R. 83/2017)**

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Veneto 5 settembre 2017, n. 28 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'articolo 7-bis, comma 2, lett. a), d), f) e n), e l'articolo 7-septies, comma 1, alla legge della Regione Veneto 20 maggio 1975, n. 56 (Bandiera, gonfalone e stemma della Regione). Il nuovo articolo 7-bis della legge regionale n. 56 del 1975 stabilisce i luoghi e i casi nei quali deve essere esposta la bandiera della Regione Veneto. Le previsioni denunciate, introdotte dalla prima disposizione impugnata, estendono l'obbligo di esposizione della bandiera della Regione Veneto all'esterno degli edifici sedi delle prefetture, degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli altri organismi pubblici (lett. a), all'esterno degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale (lett. d), sulle imbarcazioni di proprietà di organismi pubblici (lett. n), nonché ogni qualvolta sia esposta la bandiera italiana o europea (lett. f). Ad opera della previsione introdotta dalla seconda disposizione impugnata sono stabilite sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inadempimento. Ad avviso del ricorrente l'introduzione degli obblighi di esposizione della bandiera veneta all'esterno di edifici sedi di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici statali o nazionali, nonché su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi, per di più sanzionati, a carico dei titolari e dei preposti a organi e uffici statali e di organismi ed enti a carattere nazionale comporterebbe, in contrasto con la disciplina statale dell'uso della bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, la violazione dell'articolo 117, comma secondo, lett. g), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale la materia dell' "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali". Il ricorrente denuncia, inoltre, la lesione del principio di unità e indivisibilità della Nazione di cui all'articolo 5 della Costituzione, nonché la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, a fronte della omologazione di trattamento di situazioni diverse (gli edifici sedi di uffici statali, o comunque non regionali, e gli edifici sedi di uffici regionali).



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

### Norme impugnate

#### **L.R. 5 settembre 2017, n. 28.**

Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Gonfalone e stemma della Regione".

-----

Art. 3 Inserimento di articolo nella legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Bandiera, gonfalone e stemma della Regione".

In vigore dal 23 settembre 2017

1. Dopo l'articolo 7, della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 7-bis

Uso della bandiera e dei simboli ufficiali della Regione.

1. L'esposizione della bandiera, di cui al comma 2 dell'articolo 3, all'esterno degli edifici pubblici nella Regione del Veneto ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.

2. La bandiera, di cui al comma 2 dell'articolo 3, viene altresì esposta:

a) all'esterno degli edifici sedi della Prefettura e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, della Regione, dei comuni e delle province, della Città metropolitana, nonché sedi di consorzi ed unioni di enti locali, delle comunità montane e degli altri organismi pubblici;

b) all'esterno degli enti strumentali della Regione;

c) all'esterno degli enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione;

d) all'esterno degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale;

e) all'esterno degli enti che esercitano funzioni delegate dalla Regione;

f) ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica o dell'Unione Europea;

g) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengono nella Regione del Veneto;

h) all'esterno della sede della Giunta regionale e del Consiglio regionale per tutta la durata delle riunioni degli stessi anche se queste si protraggono dopo il tramonto;

i) all'esterno degli edifici scolastici il primo e l'ultimo giorno dell'anno scolastico ed accademico, nonché durante le ore di lezione nel corso dell'anno medesimo;

l) all'esterno delle sedi di Consigli comunali e provinciali e metropolitani in particolari occasioni, festività e celebrazioni;

m) nei casi previsti dagli statuti dei comuni, delle province e della Città metropolitana;

n) sulle imbarcazioni di proprietà della Regione, dei comuni, delle province e della Città metropolitana e degli altri organismi pubblici nonché delle imbarcazioni private acquistate con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto.

3. È fatto obbligo di apporre lo stemma della Regione del Veneto di cui all'articolo 1 su tutte le opere, beni o servizi pubblici realizzati o acquistati con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto, secondo le modalità stabilite all'articolo 7-octies.

4. Al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori e ai consiglieri regionali sono assegnati dei distintivi raffiguranti lo stemma della Regione.

5. La Giunta regionale è autorizzata a fornire la bandiera, di cui al comma 2 dell'articolo 3, agli enti pubblici e agli istituti scolastici che ne facciano richiesta."

(omissis)

-----

Art. 8 Inserimento di articolo nella legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Bandiera, gonfalone e stemma della Regione".

In vigore dal 23 settembre 2017

1. Dopo l'articolo 7-sexies, della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 come inserito dall'articolo 7, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 7-septies

Sanzioni.

1. La violazione delle norme di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis comporta a carico dei trasgressori l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 (cento) a euro 1.000 (mille).

2. La Giunta regionale definisce modalità e termini per le attività di cui al comma 1."

---